



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nel trasferire dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, al comma 16, rinomina quest'ultimo *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, che incrementa a 245 milioni di euro la dotazione dei fondi di cui sopra per l'anno 2020;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia”* e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che porta la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 agosto 2020, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”*;

VISTO il decreto ministeriale del 16 ottobre 2020, n. 467, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dal decreto ministeriale del 17 agosto 2020”*, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 670 il 22 ottobre 2020 e alla Corte dei Conti al n. 2168 dell'11 novembre 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2020, ai sensi del quale *“Una quota pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli organismi ai quali è richiesta, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2020, la gestione a carattere continuativo di una o più sale teatrali, insieme alla funzione di produzione di spettacolo dal vivo ed afferenti ai seguenti settori del medesimo decreto ministeriale: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14); Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26)”*;

VISTO altresì l'articolo 2, del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2020, concernente *“Compensazione delle perdite degli organismi di produzione e programmazione già beneficiari del FUS”* e le modalità di calcolo disposte dal comma 2 del medesimo articolo;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

CONSIDERATO il rilevante interesse generale delle attività di spettacolo, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, nonché il carattere infungibile della prestazione artistica;

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 2 del d.M. 467 del 16 ottobre 2020, ovvero che i contributi oggetto del provvedimento, sono assegnati ai soggetti appartenenti ai settori individuati dal comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di calcolo disposte dal comma 2 dello stesso, e sulla base dei dati già in possesso dall'Amministrazione, in relazione a quanto dichiarato dai soggetti interessati sulla piattaforma FUS ON LINE a consuntivo 2019;

RILEVATO pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata, che i soggetti per i quali ricorrono le condizioni individuate al comma 2 dell'articolo 2 del d.M. 467 del 16 ottobre 2020, appartengono ai seguenti settori: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14) e Teatri di Tradizione (art.18);

RILEVATO che ad alcuni soggetti appartenenti ai predetti settori è stato assegnato un contributo FUS 2019 che a consuntivo è risultato essere inferiore alle entrate derivanti da incassi da biglietteria e abbonamento, al netto della prevendita, dichiarate per l'annualità corrispondente;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.M. 467 del 16 ottobre 2020, l'entità del contributo da attribuire è pari ai dieci dodicesimi della differenza tra le suddette entrate e il contributo FUS assegnato nel 2019 e che lo stesso non può comunque superare la soglia massima di euro 800.000,00;

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi entro il termine previsto dall'articolo 4 del d.M. 467 del 16 ottobre 2020;

DECRETA

Art. 1

Istanze ammesse al contributo

1. Sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 467 del 16 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2168 dell'11 novembre 2020 e di quanto evidenziato in premessa, ai soggetti sotto elencati sono assegnati i seguenti contributi:

Teatri di Tradizione

Teatri di Tradizione	Importi
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino	125.466,43
ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	368.540,83
Teatro Massimo Bellini	26.820,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Teatri di Rilevante Interesse culturale

TRIC	Importo
Fondazione Teatro di Napoli Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia	92.338,15
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia	687.966,13
Eliseo s.r.l. - Teatro Nazionale dal 1918	705.228,63
Centro Teatrale Bresciano	23.940,63
Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale	338.443,33
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	107.763,79

Centri di produzione teatrale

Centri di Produzione	Importo
DIANA ORIS SNC	800.000,00
La Contrada Teatro Stabile di Trieste sas Impresa sociale	142.745,45
Cooperativa Attori e Tecnici a r.l.	65.263,18
Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano srl	233.371,78
Fondazione Palazzo Litta per le Arti onlus	93.803,48
TEATRO DELLA CITTA' SRL	238.773,27
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE	79.145,86
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona GAT	486.886,37

Centri di produzione di innovazione

Centri di produzione di innovazione	Importo
ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI	347.401,24
COOP. LA FABBRICA DELL'ATTORE	2.764,50

Art. 2

Imputazione a Bilancio

La spesa di cui al presente decreto, graverà sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo in base all'esigibilità dell'obbligazione, condizionata al trasferimento delle risorse, previste dal D.M. 467 del 16 ottobre 2020, sul CDR 8 – Direzione generale Spettacolo.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

Clausola di salvaguardia

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di revocare il contributo assegnato e recuperare le somme eventualmente già versate, maggiorate degli eventuali interessi, come disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407.

Art. 4

Rimedi esperibili

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 5

Pubblicità e notifica

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di competenza.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Onofrio Cutaia